

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2026

256/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGGE 131/2023 E IN MERITO A IMPRESE CON TITOLARITÀ DI PUNTI DI PRELIEVO CHE ALIMENTANO ANCHE ALTRI SOGGETTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1395^a riunione del 16 luglio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo allegato A- TISSPC (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e i relativi allegati A- TIT (di seguito: TIT), B- TIME (di seguito: TIME) e C- TIC (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A;

- il parere dell'Autorità 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel, reso sullo schema di decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: parere 256/2024/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2026, 223/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2026/R/eel);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2023, 545/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 545/2023/R/eel);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2024, 345/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 345/2024/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante "*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*" con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall'articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decisione C(2023) 9135);
- la comunicazione di Cassa per i Servizi Energetico e Ambientali (di seguito: CSEA) del 20 giugno 2025 con oggetto "Determinazione delle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per due imprese", prot. ARERA 44550/2025 di pari data;
- la comunicazione dell'Autorità a CSEA con oggetto "Determinazione delle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per due imprese a seguito delle verifiche svolte ai sensi della deliberazione 276/2017/R/eel", prot. ARERA 63127/2025 del 11 settembre 2025;
- la comunicazione di CSEA del 4 marzo 2026 con oggetto "Richiesta chiarimenti e indirizzi operativi-Meccanismi agevolativi per imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale", prot. ARERA 17172/2026 del 5 marzo 2026.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 434/2023/R/eel ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per la definizione delle regole di attuazione delle

disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;

- l'Autorità ha dato, dapprima, attuazione alla suddetta novellata disciplina con la deliberazione 619/2023/R/eel, al fine di garantire dal 1° gennaio 2024 l'avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell'adozione del decreto del MASE di cui all'articolo 3, comma 11, con il quale era atteso il perfezionamento dello scenario degli adempimenti connessi alla misura;
- al comma 2.3 dell'Allegato della medesima deliberazione 619/2023/R/eel, sono state definite le classi di agevolazione come di seguito:
 - a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 131/2023;
 - b) Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 131/2023;
 - c) Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 131/2023;
 - d) Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che pur non operando in alcuno dei settori di cui alle precedenti lettere b) e c), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;
- il MASE, sentita l'Autorità che si è espressa con Parere del 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel, ha adottato il Decreto 10 luglio 2024 recante "modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni";
- in particolare, il Decreto 10 luglio 2024:
 - dispone, all'articolo 3, comma 4, che l'Autorità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, debba indicare modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
 - altresì, all'articolo 8, comma 4, stabilisce che l'Autorità, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, individui le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in tutto o in parte, sono tenute rimborsare nelle misure previste dal decreto medesimo;
- con la deliberazione 343/2024/R/eel, l'Autorità ha dato mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2024, di prevedere la possibilità di

un'ulteriore sessione di richiesta all'agevolazione (tramite un'apertura suppletiva del portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore - di seguito: "Portale" gestito da CSEA) prevista dopo la pubblicazione del decreto e di predisporre altresì gli sviluppi del Portale necessari a dare attuazione alla nuova disciplina valevole dall'annualità di competenza 2024;

- con la deliberazione 378/2024/R/eel, dopo aver illustrato i propri orientamenti nel documento per la consultazione 345/2024/R/eel, l'Autorità ha altresì integrato l'Allegato A della deliberazione 619/2023/R/eel in tema di modalità e termini per le dichiarazioni delle imprese energivore circa il soddisfacimento delle *green conditionalities* e per il recupero delle agevolazioni percepite in caso di inadempienza al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva del testo.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 131/2023 dispone che, qualora l'impresa agevolata in Classe 2, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto ulteriormente in misura pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima, ovvero di un'agevolazione pari alle imprese in Classe 1;
- l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 131/2023 dispone che qualora l'impresa agevolata in Classe 3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto, per gli anni 2027 e 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima, ovvero di un'agevolazione pari alle imprese in Classe 3 per gli anni dal 2024 al 2026;
- ai sensi del Decreto 10 luglio 2024, articolo 7, comma 2, la CSEA provvede a trasmettere annualmente a ENEA, a ISPRA e al GSE, l'Elenco energivori (di seguito anche "Elenco) comprensivo delle informazioni relative alle imprese che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge, secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità;
- nell'Allegato alla deliberazione 619/2023, l'Autorità ha stabilito, al punto 14.3, che entro il 31 gennaio dell'anno n+1, CSEA provveda a trasmettere a ENEA, a

ISPRA e al GSE l'Elenco energivori dell'anno n di agevolazione comprensivo della scelta della modalità per l'adempimento delle *green conditionalities*, nonché l'indicazione delle imprese che potrebbero avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge 131/2023;

- con il documento per la consultazione 545/2023/R/eel, propedeutico all'adozione della deliberazione 619/2023/R/eel, era stata prospettata la necessità di verifica anche del rispetto da parte delle imprese delle condizioni previste dai commi 5 e 6, e ipotizzato un conguaglio unico a consuntivo da parte di CSEA; tale aspetto non è stato successivamente esplicitato in delibera;
- ai sensi del Decreto 10 luglio 2024, articolo 7, comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, ENEA comunica a CSEA gli esiti delle verifiche effettuate anche dal GSE, comprese quelle inerenti i commi 5 o 6, del decreto-legge 131/2023;
- le verifiche da parte del GSE relative all'agevolazione relativa all'anno 2024, primo anno di applicazione, sono ancora in fase istruttoria; anche le verifiche del GSE relative al 2025 non si sono ancora concluse;
- la deliberazione 619/2023 non reca specifiche indicazioni in merito alle modalità operative e alle tempistiche per il recepimento da parte della CSEA degli esiti delle verifiche effettuate dal GSE, con riferimento sia all'articolo 3, comma 5, che all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 131/2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi della regolazione definita dall'Autorità per il settore elettrico (si vedano il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - TISSPC e il Testo Integrato Connessioni passive - TIC):
 - il cliente finale è il soggetto che preleva energia elettrica per il proprio uso finale da una rete pubblica, anche attraverso reti o linee private;
 - l'unità di consumo (UC) è l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare;
 - l'unità immobiliare è l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- secondo i medesimi principi regolatori è possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:
 - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
 - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio;
- in coerenza con la regolazione in materia di connessioni (TIC), ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fermo restando quanto indicato nel precedente punto, individua una singola unità di consumo a cui è associato il relativo punto di prelievo (con relativo codice POD) cui corrisponde un unico contratto di fornitura di una delle tipologie previste dal comma 2.2 del TIT, intestato al cliente finale titolare dei rapporti contrattuali rilevanti ai fini della regolazione e della misura dell'energia elettrica;
- sulla base della regolazione vigente, pertanto, è possibile che si vengano a creare configurazioni in cui all'interno di un'unica unità di consumo (casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un'unica unità di consumo) possano operare più soggetti giuridici, di cui solo uno risulta qualificabile come cliente finale, mentre gli altri soggetti risultano "ospitati" all'interno della medesima unità, in quanto utilizzatori di spazi che non comportano l'obbligo di configurare una nuova unità di consumo;
- nelle configurazioni di cui al precedente punto, l'utilizzo da parte dei soggetti "ospitati" dell'energia elettrica prelevata dal titolare del punto di prelievo ("soggetto ospitante") è possibile solo configurando questo utilizzo come parte di un servizio erogato nell'ambito di un unico contratto di somministrazione, ove, per l'appunto, gli "ospiti" utilizzano l'energia prelevata dal "soggetto ospitante" e prevedendo, conseguentemente, che il corrispettivo del contratto di somministrazione non sia direttamente correlabile ai kWh di energia elettrica "utilizzati" dagli "ospiti" (in tali fattispecie, cioè, l'energia elettrica è resa disponibile come parte dei servizi che il locatore-soggetto ospitante e titolare del Punto di prelievo, mette a disposizione del locatario-soggetto ospitato nell'ambito di un unico contratto di somministrazione sottoscritto per l'utilizzo di una serie di spazi non configurabili come singola unità di consumo) ovvero che sia prevista, eventualmente, in aggiunta al corrispettivo, un addendum connesso alla ripartizione dei consumi di energia elettrica tra i diversi soggetti mediante sistemi di misura interni o documentazione equivalente, senza che ciò comporti, comunque, l'obbligo di configurare distinti punti di prelievo o autonome unità di consumo ai fini regolatori (di seguito: "configurazioni con sottomisura");
- in tali casi, i rapporti tra il cliente finale intestatario del POD e i soggetti "ospitati" si configurano come rapporti di natura meramente privatistica, non disciplinati direttamente dalla regolazione dell'Autorità, ferma restando la responsabilità del cliente finale per i prelievi complessivi associati al POD medesimo;
- coerentemente con quanto previsto per fattispecie analoghe nell'ambito del TISSPC, la mera ripartizione interna dei consumi e dei relativi costi tra più

soggetti operanti all'interno della medesima unità di consumo non configura attività di vendita di energia elettrica, potendo essere ricondotta, in via analogica, ai principi in tema di rapporti obbligatori di cui agli articoli 1173 e ss. del Codice civile e alle prassi ammesse dalla regolazione;

- con la deliberazione 223/2026/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento sul tema del "multivendor" volto, fra l'altro, a definire le regole anche di questa fattispecie nell'alveo del tema del cosiddetto "multipunto".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le suddette configurazioni, caratterizzate dalla presenza di un unico punto di prelievo riferito a una fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, è configurabile un'unica unità di consumo, sebbene vi siano una pluralità di soggetti utilizzatori, possono determinare criticità nell'applicazione dei meccanismi regolati, inclusa la corretta imputazione dei consumi e il riconoscimento delle agevolazioni, poiché l'assetto non permette la disponibilità di elementi diretti per la loro attribuzione ai singoli soggetti;
- sempre più spesso vengono posti, anche in via informale, quesiti da associazioni e imprese in merito alla possibilità di ricaricare veicoli elettrici aziendali e non presso stabilimenti industriali di imprese energivore, internamente ad essi o in parcheggi adiacenti;
- tali configurazioni, non essendo mai state esplicitamente regolate, meritano una particolare attenzione poiché il settore dei trasporti non rientra tra i codici ATECO ammissibili alle agevolazioni per le imprese energivore ai sensi del decreto-legge 131/2023.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno disciplinare la modalità per la gestione degli esiti delle verifiche effettuate dal GSE dei commi 5 e 6 del decreto- legge 131/2023, prevedendo che sia mantenuta la Classe agevolativa con cui ha avuto accesso alle agevolazioni definite in funzione del codice ATECO dell'impresa;
- sia opportuno, così come illustrato con il documento per la consultazione 345/2024/R/eel e alla luce delle osservazioni ricevute, concludere l'iter procedimentale e integrare la deliberazione 619/2023/R/eel, prevedendo che la liquidazione del conguaglio relativo a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 sia determinata direttamente da CSEA, ovvero:
 - traslare il termine previsto per il conguaglio da parte di CSEA di cui al precedente punto, per permettere l'ordinato svolgimento dei passi che la procedura prevede, al 31 dicembre dell'anno;
 - dare mandato a CSEA di procedere nel corso dell'anno 2026 alla gestione delle partite di conguaglio relative agli anni 2024 e 2025.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia opportuno disciplinare, nelle more degli esiti del procedimento appena avviato sul tema del “multivendor”, di cui alla deliberazione 223/2026/R/eel, volto tra l’altro a definire le regole anche della fattispecie in parola nell’alveo del tema del cosiddetto “multipunto”, in modo puntuale i casi in cui l’impresa beneficiaria delle agevolazioni somministri parte dell’energia elettrica prelevata dal punto di prelievo di cui è intestataria ad altri soggetti “ospitati”, al fine di garantire la corretta quantificazione delle agevolazioni e prevenire comportamenti opportunistici che graverebbero sul Sistema;
- in particolare, sia necessario prevedere, in presenza di “configurazioni con sottomisura”, che l’impresa titolare del punto di prelievo, comunichi a CSEA con apposite modalità, le caratteristiche della specifica “configurazione con sottomisura” ai fini delle agevolazioni spettanti e per il corrispondente aggiornamento dell’Elenco;
- sia inoltre opportuno prevedere che, nei predetti casi, CSEA inserisca le imprese interessate nell’Elenco attribuendo alle medesime, in via provvisoria, una classe di agevolazione pari a 0, nelle more della conclusione dell’istruttoria;
- al fine di consentire la corretta determinazione a consuntivo delle agevolazioni spettanti, necessario prevedere che, nell’anno successivo a quello di agevolazione, l’impresa trasmetta a CSEA la documentazione necessaria al calcolo della corretta agevolazione nonché ai fini dell’effettuazione delle necessarie verifiche, anche di congruità con i dati dei distributori, da parte della medesima CSEA;
- sulla base di tali elementi, CSEA provveda al conguaglio diretto nei confronti dell’impresa;
- sia opportuno, altresì, che CSEA definisca i criteri di calcolo specifici per ciascuna particolare configurazione di sottomisura, in base alle misure certe e documentabili, eventualmente utilizzando criteri cautelativi per il Sistema.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno dare mandato a CSEA di procedere, tenuto conto delle necessarie implementazioni tecniche, al momento di apertura in sessione ordinaria del Portale, a rilevare la presenza, per l’anno di agevolazione, di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD che beneficia delle agevolazioni energivore al fine di raccogliere elementi conoscitivi sulla situazione esistente delle configurazioni di ricarica collegate a imprese energivore e individuare potenziali distorsioni di mercati concorrenziali.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- i tempi necessari per lo svolgimento d’una consultazione preventiva non risultano compatibili con la necessità di sviluppo delle modifiche al Portale da parte d

CSEA per l'accesso alle agevolazioni delle imprese energivore prima dell'apertura dello stesso per la sessione ordinaria 2027;

- sia pertanto necessario adottare le misure previste dal presente provvedimento riconoscendo, tuttavia, ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 2 settembre 2026, loro eventuali osservazioni e proposte motivate riguardo alle previsioni del presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, ivi inclusa l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – ciò al fine dell'eventuale conferma o modifica riguardo a tale aspetto del provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che sia integrato l'Allegato A alla delibera dell'Autorità 619/2023/R/eel come indicato ai successivi punti 2, 3 e 4;
2. al titolo dell'articolo 9, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 619/2023/R/eel, dopo le parole “energia elettrica” sono inserite le parole “e conguagli diretti di CSEA”;
3. dopo il comma 9.9 è aggiunto il seguente comma:
 - “9.10 Entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale, tramite l'account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal GSE, con riferimento sia all'articolo 3, comma 5, che all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 131/2023 siano risultati positivi, il valore del conguaglio relativo all'anno n e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$.
 - 9.11 Le imprese che dichiarano, in fase di accesso alle agevolazioni, configurazioni in cui, all'interno della medesima unità di consumo e con riferimento a un unico punto di prelievo, operano più soggetti giuridici, di cui solo uno risulta qualificabile come cliente finale ai sensi della regolazione, mentre gli altri soggetti risultano “ospitati” all'interno della medesima unità, senza autonoma titolarità del POD, entro 30 giorni inviano anche a CSEA una relazione contenente in maniera dettagliata e documentabile:
 - a) le motivazioni che permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un'unica unità di consumo;
 - b) le cause della sottomisura;
 - c) le modalità utilizzate per la suddivisione dei consumi;
 - d) ogni elemento documentale utile a garantirne la verificabilità;
 - e) la tipologia, configurazione e matricola di tutti i misuratori installati.
 - 9.12 La mancata comunicazione delle situazioni di cui al comma 9.11, ovvero la trasmissione di dati incompleti, non verificabili o non veritieri comporta:

- a) la decadenza totale dalle agevolazioni per l'anno di competenza;
 - b) il recupero integrale degli importi eventualmente già riconosciuti;
- 9.13 A seguito della comunicazione di cui al comma 9.11, CSEA aggiorna l'elenco attribuendo all'impresa classe 0 nelle more della conclusione dell'istruttoria;
- 9.14 Sulla base delle informazioni di cui al comma 9.15, CSEA provvede a definire i criteri di calcolo specifici per ciascuna particolare configurazione, eventualmente utilizzando criteri cautelativi;
- 9.15 Entro l'anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni, CSEA chiede all'impresa di trasmetterle:
- a) i consumi effettivi mensili dell'anno di competenza e le potenze massime assorbite mensilmente registrate da ciascun misuratore presente nella configurazione;
 - b) la documentazione probatoria disponibile, ivi incluse, ove presenti, le dichiarazioni rese all'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altri enti competenti.
- 9.16 Sulla base delle informazioni di cui al comma 9.15, CSEA provvede:
- a) alla verifica della congruenza dei dati trasmessi dall'impresa con quanto indicato a CSEA dai distributori;
 - b) al calcolo dell'agevolazione spettante tenendo conto delle caratteristiche proprie degli ulteriori soggetti giuridici presenti sotto lo stesso POD;
 - c) ad inserire l'impresa nell'elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione risultante dall'istruttoria senza trasmettere integrazioni o variazioni dell'elenco al SII;
 - d) al conguaglio diretto nei confronti dell'impresa.”.
4. dopo il comma 15.14 è aggiunto il seguente comma:
- “15.15 Entro il 30 novembre dell'anno 2026, la CSEA pubblica sul Portale, tramite l'account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal GSE, con riferimento all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 131/2023 siano risultati positivi, il valore del conguaglio relativo agli anni 2024 e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno 2026.”.
5. di dare mandato a CSEA di apportare al Portale, in via urgente, le modifiche necessarie per l'implementazione di quanto previsto ai precedenti punti 2, 3, e 4 e per rilevare la presenza per l'anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato;
6. ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro il 2 settembre 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'*Appendice A*, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia a provvedere con propria determinazione a intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendessero necessari;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
10. di pubblicare il presente provvedimento, l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 619/2023/R/eel come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2026

IL PRESIDENTE *f.f.*
Livio de Santoli